

# Cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P

## Chronopost SA e La Poste

contro

## Union française de l'express (UFEX) e altri

«Impugnazione — Regolarità della procedura seguita dinanzi al Tribunale — Sentenza del Tribunale — Annullamento — Rinvio — Seconda sentenza del Tribunale — Composizione del collegio giudicante — Aiuti di Stato — Settore postale — Impresa pubblica incaricata di un servizio di interesse economico generale — Assistenza logistica e commerciale ad una controllata — Controllata che non opera in un settore riservato — Trasferimento dell'attività di corriere espresso a tale controllata — Nozione di "aiuti di Stato" — Decisione della Commissione — Assistenza e trasferimento non costitutivi di aiuti di Stato — Motivazione»

Conclusioni dell'avvocato generale E. Sharpston, presentate il 6 dicembre 2007 I - 4782

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1° luglio 2008 . . . . . I - 4813

### Massime della sentenza

1. *Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Osservanza garantita dalla Corte — Presa in considerazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Diritto a un processo equo*  
(Art. 6, n. 2, UE)

2. *Procedura — Intervento — Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta — Irricevibilità*  
(*Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma*)
3. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione sulla configurabilità di un aiuto di Stato in caso di fornitura, da parte di una società controllante che opera in un mercato riservato, di assistenza logistica e commerciale alla propria controllata, che non opera in tale mercato*  
[*Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e artt. 93 e 190 (divenuti artt. 88 CE e 253 CE)*]
4. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Trasferimento a una società controllata di diritto privato, che non opera in un mercato riservato, della clientela di un servizio creato dalla società controllante, che opera in un mercato riservato*  
[*Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)*]
5. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Assistenza logistica e commerciale fornita da un'impresa incaricata di un servizio d'interesse economico generale alla sua controllata*  
[*Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)*]

1. Il diritto ad un equo processo, quale deriva, in particolare, dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituisce un diritto fondamentale che l'Unione europea rispetta in quanto principio generale in forza dell'art. 6, n. 2, UE e implica che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito secondo legge.

Nell'ambito di un'impugnazione, una censura relativa all'irregolarità della composizione del Tribunale deve essere considerata un motivo d'ordine pubblico che deve essere esaminato d'ufficio dal giudice comunitario.

La circostanza che lo stesso giudice, presente in due collegi successivi riguardanti la stessa causa, si sia visto affidare le funzioni di giudice relatore è di per sé priva di rilievo per quanto riguarda la valutazione del rispetto del dovere di imparzialità, dato che tali funzioni sono esercitate in un organo collegiale.

D'altro canto, il dovere di imparzialità riveste due aspetti. Da un lato, è indispensabile che l'organo giurisdizionale sia imparziale sotto il profilo soggettivo, cioè che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni preconcepite o pregiudizi personali, dovendosi presumere l'imparzialità personale fino a prova contraria. Dall'altro, esso deve essere imparziale sotto il profilo oggettivo; esso è cioè tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio. A tale proposito, la circostanza che uno stesso giudice sieda in

due collegi giudicanti che hanno dovuto conoscere della stessa controversia successivamente l'uno all'altro non può di per sé far nascere dubbi sull'imparzialità dell'organo giurisdizionale, prescindendo da un qualsiasi altro elemento oggettivo.

(v. punti 44-45, 48, 53-54, 56)

2. L'interveniente non è legittimato a sollevare un'eccezione di irricevibilità che non sia stata formulata nelle conclusioni del convenuto.

(v. punto 67)

3. Allorché una decisione della Commissione dichiarò insussistente un presunto aiuto di Stato segnalato da un denunciante, la Commissione è comunque tenuta ad esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare l'esistenza di un aiuto di Stato. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a prendere posizione su elementi che sono manifestamente irrilevanti, privi di senso o chiaramente secondari. Inoltre, la legittimità di una decisione in materia di aiuti deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l'ha adottata.

Il fatto che una decisione della Commissione sia una delle prime ad affrontare la complessa questione, in materia di aiuti di Stato, del calcolo dei costi dell'assistenza fornita da una società controllante, che opera in un mercato riservato, alla sua controllata, che non opera in siffatto mercato, non giustifica di per sé una motivazione necessariamente dettagliata del calcolo di tali costi, qualora la Commissione ritenga che i motivi adottati dal denunciante al riguardo siano erronei già a livello di principio. Anche supponendo che tale orientamento della Commissione sia a sua volta errato, tale circostanza potrebbe avere incidenza sulla fondatezza della decisione contestata, ma non sulla sua regolarità formale. La necessaria correlazione tra i motivi invocati dal denunciante e la motivazione della decisione della Commissione non può comportare che quest'ultima sia tenuta a confutare ad uno ad uno gli argomenti invocati a sostegno di detti motivi. È sufficiente che la detta istituzione esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un'importanza essenziale nell'economia della decisione. Per quanto riguarda i concetti economici e contabili utilizzati dalla Commissione, la natura dei costi esaminati e le componenti dei calcoli economici effettuati, che richiedono valutazioni tecniche complesse, qualora la detta decisione faccia emergere il ragionamento seguito dalla Commissione con chiarezza sufficiente a consentire di contestarne successivamente la fondatezza dinanzi alla giurisdizione competente, sarebbe eccessivo esigere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche o per ciascuno dei dati numerici sui quali si basa tale ragionamento.

(v. punti 89-90, 94, 96, 108)

4. La nozione di aiuto di Stato ricomprende non soltanto prestazioni dirette come le sovvenzioni, i prestiti o le acquisizioni di partecipazioni nel capitale delle imprese, ma anche gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, in questo modo, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono effetti identici. Fra i vantaggi indiretti che producono gli stessi effetti delle sovvenzioni figura la fornitura di beni o di servizi a condizioni di favore.

Tuttavia, nell'ambito del trasferimento ad una controllata di diritto privato della clientela di un servizio che non appartiene al settore riservato, creato dalla società capogruppo operante in un mercato riservato, non è possibile prescindere totalmente dalle circostanze giuridiche ed economiche di tale trasferimento laddove dette circostanze possano già da sole far sorgere una contropartita per il vantaggio procurato da tale trasferimento. Inoltre, sarebbe possibile ammettere detta qualificazione di aiuto di Stato soltanto qualora il trasferimento della clientela soddisfacesse, già da sé, tutte le condizioni di cui all'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE). Per quanto riguarda la questione se un tale trasferimento falsi o minacci di falsare la concorrenza, come deriva dalla quarta di tali condizioni, ciò potrebbe accadere soltanto se, segnatamente, esso modificasse la struttura del mercato interessato e pregiudicasse la situazione delle

imprese concorrenti già presenti su tale mercato.

(v. punti 123, 128-130)

5. In presenza di una decisione della Commissione che constati che l'assistenza logistica e commerciale fornita da un'impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale alla sua controllata non costituisce un aiuto di Stato, spetta al giudice comunitario verificare se i fatti invocati dalla Commissione siano esatti sotto il profilo sostanziale e se siano atti a dimostrare che ricorrono tutte le condizioni che consentono la qualificazione in termini di «aiuto» ai sensi del Trattato. Trattandosi in tali casi di una valutazione economica complessa, il sindacato giurisdizionale su un atto della Commissione che contenga una valutazione del genere deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell'insussistenza di sviamento di potere. Inoltre, poiché il concetto di aiuto di Stato risponde ad una situazione obiettiva che si valuta alla data in cui la Commissione prende la sua decisione, sono le valutazioni addotte a tale data che devono essere prese in considerazione per operare il controllo giurisdizionale suddetto.

In assenza di ogni possibilità di effettuare un raffronto tra la situazione di un'impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale e quella di un

gruppo di imprese private non operanti in un settore riservato, le «condizioni normali di mercato», che sono necessariamente ipotetiche, devono essere valutate facendo riferimento agli elementi obiettivi e verificabili che sono disponibili.

a dire quelli risultanti dalla relazione di una società di consulenza, che hanno permesso di ricostruire i costi sostenuti da tale impresa. Il ricorso a tali dati potrebbe essere censurabile soltanto se fosse dimostrato che essi erano basati su considerazioni manifestamente erranee.

In tali circostanze, la Commissione era legittimata a fondare la propria decisione sui soli dati di cui disponeva, vale

(v. punti 142-145, 148-149)